

Circolare: 01/12
Data: 23/01/12
Area tematica: Sicurezza

GESTIONE RIFIUTI

MUD

La dichiarazione “Mud”, contenente i dati relativi alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011 dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 APRILE 2012.

Il 30 dicembre 2011 è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 (supplemento ordinario n.283) il D.P.C.M. 23 dicembre 2011 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la denuncia MUD già prevista dalla legge 70/94 e che va a sostituire, insieme alle istruzioni recate dallo stesso D.P.C.M., la analoga documentazione contenuta nel precedente D.P.C.M. 27 aprile 2010.

SECURCONF ha già attivato il servizio di assistenza e consulenza MUD.
PER INFORMAZIONI E PER USUFRUIRE DELLA CONSULENZA CONTATTARE IL N. 0332 810705 al più presto.

SISTRI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge 29.12. 2011 (entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e che sarà convertito in legge entro 60 giorni) n. 216 di “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” c.d. milleproroghe.

Tra le varie norme viene previsto lo slittamento (art. 13 comma 3) **al 2 aprile 2012** del termine di entrata in operatività del nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti che era stato precedentemente fissato dal Governo al 9 febbraio 2012 (legge 148/2011). Rimane comunque ferma l’eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il nuovo sistema di controllo non potrà scattare prima del **1° giugno 2012**.

SICUREZZA SUL LAVORO

ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE DATORE DI LAVORO/RSPP, LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012, gli accordi per la formazione dei DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI (art. 37 commi 2 e 7 D.L.vo 81/08) e Datori di Lavoro/RSPP (art. 34 D.L.vo 81/08) che la Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 aveva approvato

TENUTO CONTO DELLA COMPLESSITA' DELLA DISPOSIZIONE CONSIGLIAMO AGLI ASSOCIATI DI ATTENDERE CHIARIMENTI, A BREVE DOVREBBERO ESSERE CIRCOLARI MINISTERIALI ESPLICATIVE.

Appena saranno chiare le disposizioni SARANNO ORGANIZZATI I CORSI DI FORMAZIONE, Confesercenti sta inoltre valutando le possibilità di accesso a contributi e agevolazioni

INAIL stanZIA 205 milioni di euro per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

In attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati stanziati da INAIL 205 milioni di euro, ripartiti su base regionale.

Si possono presentare progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

IL FINANZIAMENTO E' A FONDO PERDUTO PER IL 50% DELLE SPESE INDICATE IN PROGETTO CON UN MINIMO FINANZIATO DI € 5.000 ED UN MASSIMO DI € 100.000

Responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) al servizio di prevenzione e protezione RUOLO SVOLTO NON DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO

Completamento dei corsi di aggiornamento

Si ricorda che il 14 febbraio 2012 scade il termine per completare i corsi di aggiornamento per tutti gli RSPP e gli ASPP che avevano usufruito dell'esonero come previsto dall'Accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio 2006 e del successivo Accordo integrativo del 5 ottobre 2006.

Si ricorda che i soggetti interessati sono gli addetti e i responsabili del servizio di

prevenzione e protezione interni o esterni (e quindi non il datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP per il quale vi è una specifica disciplina).

Si ritiene che per svolgere nuovamente il ruolo di RSPP il soggetto che non ha completato l'aggiornamento o non provvederà all'aggiornamento quinquennale (previsto dal punto 3 dell'Accordo integrativo) dovrà ripercorrere l'intero percorso formativo, essendo venuti meno i requisiti professionali richiesti dall' art. 32 del Testo Unico sulla sicurezza.

Prevenzione incendi: *Proroga termini dispositivi apertura porte vie di esodo*

Il decreto del Ministero dell'Interno 6/12/2011, ha rinviato di due anni il termine (originariamente previsto in 6 anni e in scadenza a febbraio 2012) per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte di esodo non muniti di marcatura CE e già installati alla

data di entrata in vigore del Decreto del 2004.

Sempre a norma dell'articolo 2 restano comunque fermi i casi nei quali la sostituzione dei dispositivi a cura del titolare è obbligatoria, ossia nelle ipotesi di rottura del dispositivo, o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie d'esodo

Proroga alberghi fino a 25 posti letto

E' ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2012, il termine** per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, , che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.